

“Per Chi Crea”

Edizione 2018

CONVENZIONE

TRA

- **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori** – con sede legale in Roma Viale della Letteratura num. 30, CAP 00144 – C.F. 01336610587 · P. IVA 00987061009 – in persona del suo Presidente Giulio Rapetti Mogol (di seguito anche “SIAE”);
- **Direzione Didattica Montesilvano** – con sede legale in Via Campo Imperatore, num. Snc, Comune di Montesilvano, CAP 65015, Prov. PE, codice meccanografico PEEEE037001 – in persona del suo legale rappresentante Sig. Roberto Chiavaroli, C.F. CHVVRT54E02G438E (di seguito anche “beneficiario”);

– insieme “le Parti” –

PREMESSO CHE

- in attuazione dell’art. 71 *octies*, comma 3-*bis* della L. 633/41, aggiunto dall’art. 1, comma 335, della L. 208/2015, e sulla base di quanto stabilito nell’Atto di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), SIAE promuove la creatività dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori con il programma “Per Chi Crea”;
- il beneficiario ha partecipato al programma denominato “Per Chi Crea” (Ed. 2018) con il progetto avente codice 2201803040499 e, al termine delle valutazioni di merito svolte dalla Commissione, si è collocato all’interno della graduatoria del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, Settore “Libro e lettura”;
- giusta quanto espressamente previsto dal Bando stesso, le modalità di gestione del rapporto e gli adempimenti a carico delle Parti sono regolati, oltre che dalle disposizioni contenute nel Bando, dalla Guida Operativa ad esso allegata e dal presente accordo tra le Parti medesime;
- le Parti come sopra individuate con il presente accordo si danno reciprocamente e formalmente atto degli impegni contrattuali a carico di ciascuna di esse, nonché del loro puntuale e completo rispetto delle obbligazioni assunte;

- il soggetto proponente/capofila e i legali rappresentanti del soggetto proponente/capofila e di tutti i soggetti che compongono il partenariato (in caso di partenariato), nonché gli altri amministratori o rappresentanti del soggetto proponente/capofila e di tutti i soggetti che compongono il partenariato (in caso di partenariato), anche quali rappresentanti legali di soggetti terzi, nonché i soci di controllo (ove esistenti) del soggetto proponente/capofila e di tutti i soggetti che compongono il partenariato (in caso di partenariato), dichiarano di essere privi di qualsiasi causa di impedimento secondo quanto indicato all'art. 17 del Bando, confermando integralmente il contenuto della dichiarazione precedentemente inviata.

Tutto ciò premesso,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto la disciplina dei rapporti intercorrenti tra SIAE ed il beneficiario al fine di realizzare il progetto nel rispetto delle condizioni tutte previste nel Bando e nella Guida Operativa allegata.

Art. 3 Obblighi del beneficiario

3.1 Il beneficiario dichiara e conferma di avere preso visione e accettato tutti gli obblighi e condizioni del Bando e della Guida Operativa allegata, da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte.

3.2 Il beneficiario dichiara e garantisce di avere presentato un progetto per il quale è titolare di tutti i diritti necessari per la realizzazione dello stesso, fra i quali i diritti di proprietà intellettuale nonché di utilizzazione e sfruttamento economico di cui all'art. 2577 c.c. ed alla legge 633/41.

3.3 Il beneficiario si obbliga, a:

- realizzare il progetto proposto secondo quanto stabilito nella proposta progettuale originaria od in quella eventualmente integrata con le modifiche e/o suggerimenti della Commissione o di SIAE, come previsto dal Bando;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica progettuale, nei termini e nelle modalità regolate dal Bando e dalla Guida Operativa allegata;
- autorizzare, ove occorra, la pubblicazione del progetto sul sito di SIAE;
- inserire in tutti i prodotti o materiali informativi, pubblicitari e promozionali legati al progetto, nonché in tutto il materiale diffuso a mezzo stampa, la dicitura – Con il sostegno del Mibac e di SIAE, nell'ambito del programma “Per Chi Crea” – (o analoga formulazione indicata da SIAE) riportando di

seguito i loghi Mibac, Per Chi Crea e SIAE, utilizzando esclusivamente le grafiche che saranno fornite, unitamente alle linee guida di utilizzo, da SIAE.

3.4 Il beneficiario si obbliga altresì a realizzare l'attività di produzione e distribuzione del progetto in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, nel rispetto della L. 633/41, e conseguentemente ad assolvere ogni importo dovuto a titolo di diritto di autore o diritto connesso.

3.5 Il beneficiario dichiara altresì di essere in regola con l'eventuale pagamento dei pregressi diritti di autore e si impegna a versare regolarmente e con puntualità i predetti diritti nel periodo di validità della presente Convenzione.

3.6 Qualora il beneficiario sia un partenariato, come definito ai sensi dell'art. 3 del Bando, il capofila si obbliga a ripartire il contributo agli altri soggetti partner, manlevando espressamente SIAE da qualunque azione possa essere promossa da questi ultimi ed avente ad oggetto la gestione e ripartizione del contributo.

In questo caso il soggetto capofila dovrà indicare espressamente per iscritto le quote ed i ruoli e/o funzioni di tutti i soggetti partecipanti al partenariato. In tal senso il beneficiario si impegna altresì a sottoscrivere, unitamente ai soggetti partner, il documento "Accordo di partenariato", che si allega alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante.

3.7 Il beneficiario si obbliga a nominare un revisore dei Conti terzo e indipendente che certificherà le spese sostenute per realizzare il progetto, che dovranno essere individuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Bando. Gli istituti scolastici beneficiari sul Bando 3, nonché gli enti pubblici che già si avvalgono di un Revisore dei conti interno, potranno incaricare lo stesso di certificare le spese di cui alla presente Convenzione.

3.8 Il beneficiario si obbliga a rispettare le norme e prescrizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando sin da ora SIAE da qualunque azione venisse eventualmente intentata dalle persone che saranno coinvolte, a qualunque titolo, alla realizzazione del progetto.

3.9 Il beneficiario si assume l'obbligo di rispettare e vigilare sull'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute. Nel caso in cui il progetto consista nella realizzazione di un evento di spettacolo il beneficiario dovrà stimare separatamente in apposita dichiarazione i costi per la predisposizione del necessario piano per la sicurezza che dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente ai sensi, tra l'altro, degli artt. 68, 80 T.U.L.P.S.; D.P.R. 28.5.2001 e D.P.R. 1.8.2011 n. 151. La citata dichiarazione nonché il piano per la sicurezza dovranno essere conservati dal beneficiario e all'occorrenza forniti a SIAE.

Art. 4 Rendicontazione

4.1 Il beneficiario si obbliga a dare idonea informativa a SIAE circa lo stato di avanzamento dei progetti ed i risultati ottenuti. La prima rendicontazione sullo stato avanzamento lavori dovrà essere inviata a SIAE entro il 31.01.2020.

4.2 Il beneficiario, entro e non oltre il 30.09.2020, dovrà far pervenire, a pena di revoca dell'intero finanziamento, la rendicontazione finale delle attività realizzate e delle spese complessivamente sostenute e pagate, relative al progetto.

4.3 Tutti i rendiconti, sia quelli indicati all'art. 4.1 che quello finale, oltre ad essere sottoscritti dal beneficiario, dovranno essere certificati da un revisore dei Conti terzo e indipendente di cui all'art. 3.7. Gli istituti scolastici beneficiari sul Bando 3, nonché gli enti pubblici che già si avvalgono di un Revisore dei conti interno, potranno incaricare lo stesso di certificare le spese di cui alla presente Convenzione.

Art. 5 Individuazione del referente e comunicazione

5.1 Il beneficiario individua un referente unico addetto all'attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione a SIAE.

5.2 Ogni comunicazione prevista dalla presente Convenzione e/o relativa al contenuto della stessa dovrà essere effettuata per iscritto e sarà considerata correttamente eseguita se consegnata personalmente o spedita per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, *fax* o PEC o email.

A tal fine le parti dichiarano il proprio domicilio eletto per le comunicazioni e quello email come di seguito riportato

- SIAE, Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma. Email: perchicrea@siae.it
- Beneficiario: **Direzione Didattica Montesilvano** - Via Campo Imperatore, Snc - 65015 Montesilvano (PE). Email: peee037001@istruzione.it

Ogni variazione di domicilio e indirizzo email dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, *fax* o PEC o email.

Art. 6 Erogazione del contributo

6.1 SIAE, in conformità a quanto stabilito nel Bando, si impegna a erogare al beneficiario la somma complessiva di **€ 25.000,00**.

Il contributo sarà corrisposto solo a seguito del completamento di tutte le attività previste dal progetto, previa presentazione di tutta la documentazione idonea attestante l'effettiva realizzazione delle attività come indicata agli artt. 10 e 11 del Bando, nonché, ove richiesto, dei documenti giustificativi fiscali attestanti le spese di progetto sostenute per la realizzazione dello stesso e, ove previsto dalla legge, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

A tale proposito il beneficiario fornisce le coordinate bancarie del conto corrente anticorruzione dedicato, a lui intestato, sul quale verrà erogata la somma:

IBAN IT 06 R 05034 15400 000000004528

e che verrà altresì utilizzato dallo stesso beneficiario per i pagamenti necessari a sostenere il progetto.

6.2 Sulla base di specifica richiesta del beneficiario e compatibilmente con la disponibilità di cassa SIAE potrà concedere anticipazioni pari al 50% del contributo assegnato, dietro presentazione di idonea fidejussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa o di altro intermediario finanziario abilitato pari all'importo di

cui si chiede l'anticipazione, nei termini di quanto indicato all'art. 12 del Bando. Con esclusivo riferimento agli istituti scolastici beneficiari sul Bando 3, un importo pari al 50% del contributo assegnato sarà erogato a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione.

6.3 Il saldo del contributo verrà erogato, previa presentazione della documentazione espressamente elencata all'art. 11 del Bando, entro il 31.01.2021.

6.4 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non potranno essere ceduti a terzi, al pari il beneficiario non potrà far subentrare un soggetto terzo alla presente Convenzione.

Art. 7 Controlli

7.1 SIAE si riserva di effettuare controlli, anche in loco, in itinere ed ex post, al fine di verificare il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Bando e dalla Guida Operativa ad esso allegata.

7.2 Al fine di permettere a SIAE la verifica del corretto comportamento del beneficiario riguardo gli obblighi derivanti dall'esecuzione e realizzazione del progetto, il beneficiario si impegna a consentire a SIAE di effettuare i controlli sull'attività svolta, sulla documentazione contabile e su ogni materiale ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio di SIAE. Detti controlli potranno essere effettuati da SIAE, con preavviso scritto di giorni 3 (tre), anche a campione, mediante l'accesso agli uffici, ai documenti ed alle scritture contabili del beneficiario.

7.3 Nel caso di controlli a campione sul progetto, anche qualora non siano stati sollevati rilievi da parte di SIAE, questo non farà venire meno la responsabilità del beneficiario e del revisore dei conti in ordine alla correttezza del loro operato nonché alla correttezza e completezza dei rendiconti di cui all'art. 4.

7.4 Qualora il progetto preveda lo svolgimento di eventi (quali, a titolo esemplificativo, concerti, rappresentazioni teatrali, recital, etc.) SIAE potrà richiedere al beneficiario l'esibizione della documentazione quali permessi SIAE o distinte di incasso o altra documentazione attestante l'effettivo svolgimento degli spettacoli, comunicando per iscritto il termine entro il quale esibire la documentazione originale richiesta.

7.5 SIAE potrà sospendere il pagamento del corrispettivo e risolvere la Convenzione nel caso in cui dai controlli documentali emergano irregolarità o insorgano incertezze in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario.

Art. 8 Risoluzione

8.1 SIAE si riserva la facoltà di comunicare la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC in qualsiasi momento qualora dovessero emergere circostanze che costituiscano una grave violazione degli obblighi previsti nel Bando, nella Guida Operativa ad esso allegata e nella presente Convenzione o in caso di mancata o parziale realizzazione del progetto.

8.2 Costituiscono inadempimento grave e, conseguentemente, cause di risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.:

- il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni indicate negli artt. 3, 4, 6, 7, 9 e 11;
- qualsiasi comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione della presente Convenzione;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

8.3 Il mancato, parziale o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni sopra specificamente indicate comporta la risoluzione *ipso iure* del contratto. In tal caso si fa obbligo per il beneficiario di restituire la somma di denaro a quel momento percepita, fatto salvo il risarcimento del danno.

8.4 La presente Convenzione si intenderà risolta *ad nutum* nel caso in cui il progetto sia rappresentato o si realizzi in un teatro, ovvero in un altro luogo di spettacolo aperto al pubblico, sottoposto ad autogestione non autorizzata o ad altra forma di occupazione in contrasto con le norme poste a tutela del diritto di autore.

8.5 SIAE risolverà *ipso iure* il presente contratto, facendo venir meno l'assegnazione provvisoria e/o definitiva, con diritto a chiedere la ripetizione integrale della contribuzione qualora verificasse la falsità e/o omissione delle dichiarazioni sottoscritte dai legali rappresentanti e di cui in premessa.

8.6 Qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 2 del Bando, che SIAE potrà svolgere di concerto con il Mibac, dovesse emergere che, successivamente alla sottoscrizione del presente documento, il progetto di cui alla presente Convenzione dovesse risultare già beneficiario, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE risolverà *ad nutum* il presente accordo, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento percepite.

Art. 9 Dich. Ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

9.1 Il beneficiario, su richiesta di SIAE, rende la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47. In particolare dichiara:

9.2 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

9.3 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per i seguenti reati: (i) Partecipazione a un'organizzazione criminale; (ii) Corruzione; (iii) Frode; (iv) Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; (v) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; (vi) Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; (vii) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

9.4 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale;

9.5 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;

9.6 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana.

9.7 Il beneficiario comprova quanto sopra dichiarato depositando la documentazione relativa a quanto dichiarato ai punti 9.3, 9.4.

Art. 10 Liberatoria di utilizzo

10.1 Il beneficiario autorizza SIAE a pubblicare sul proprio sito web una breve descrizione e/o i documenti presentati ai fini della partecipazione al Bando e/o a promuovere presso il pubblico i progetti presentati in altre forme e modi. I materiali presentati per la partecipazione al Bando potranno essere utilizzati da SIAE nell'ambito delle proprie attività di comunicazione attraverso la pubblicazione di contenuti sul proprio sito web, sulle proprie piattaforme social e su altri canali di comunicazione a mezzo internet, radio, stampa e televisione.

10.2 Il beneficiario concede la presente liberatoria a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale o frequenza d'uso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad altro materiale, ivi compresi, senza limitazione alcuna, testi, fotografie o immagini, in qualunque formato, su internet e su radio, stampa e televisione, per un periodo di tre anni dalla proclamazione dei vincitori al fine di consentire a SIAE di promuovere presso il pubblico le singole iniziative e diffondere i risultati del Bando stesso.

Art. 11 Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello organizzativo ex D. L.vo 231/2001 e del Codice Etico di SIAE

11.1 Il beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Modello Organizzativo ex D. L.vo 231/2001 (di seguito Modello) e del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di SIAE pubblicato sul sito internet www.siae.it, nonché dei documenti ad essi collegati e concernenti l'applicazione del D. L.vo 231/2001 e della L. n. 190/2012.

11.2 Il beneficiario si impegna, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, ad accettare e ad osservare nello svolgimento delle attività per le quali ha ricevuto l'incarico, le regole, le procedure ed i principi etico/comportamentali contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Piano di prevenzione della corruzione.

11.3 Il beneficiario assicura che anche coloro che parteciperanno alla realizzazione del progetto che vengano in contatto con SIAE si comportino secondo le regole, le procedure ed i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico per quanto ad essi applicabili e si impegna ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con propria comunicazione da inviare, alternativamente, a mezzo posta all'indirizzo: SIAE – Organismo di Vigilanza, Viale della Letteratura n. 30 (00144) Roma o per email all'indirizzo organismo.vigilanza@siae.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui il beneficiario venga a conoscenza nell'esecuzione del progetto che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. L.vo 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di SIAE.

11.4 Il beneficiario dichiara altresì di essere consapevole che la violazione dell'impegno di cui agli articoli 11.2 e 11.3 che precedono ovvero la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. L.vo 231/2001 da parte sua o di suoi collaboratori e/o lavoratori alla

realizzazione del progetto che vengano in contatto con SIAE ai fini dell'esecuzione degli incarichi conferiti, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.

Art. 12 Foro competente

12.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma

Art. 13 Data protection

13.1 Tutti i dati forniti nell'ambito della Convenzione verranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del Dlgs 196/2003 come emendato dal Dlgs 101/2018.

13.2 Il soggetto proponente comunica alla SIAE dati personali di persone fisiche esclusivamente in forza dell'autorizzazione scritta o del mandato ricevuto dagli interessati.

13.3 Il soggetto proponente è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni personali, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione del progetto, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

Art. 14 Inizio e termine delle attività

14.1 Le attività previste nel progetto dovranno essere avviate a partire dalla data indicata all'art. 6 del Bando, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, e dovranno concludersi entro e non oltre il 31.07.2020. La dichiarazione di avvio attività, che potrà consistere anche nell'avvio organizzativo del progetto, dovrà essere trasmessa a SIAE. Non saranno in alcun caso riconosciute ammissibili attività realizzate al di fuori dei termini temporali indicati all'art. 6 del Bando.

14.2 La presente Convenzione esplica i propri effetti sino all'esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti.

14.3 Durante il periodo di vigenza della Convenzione potranno essere concordate ed apportate per iscritto eventuali modifiche e/o integrazioni alla Convenzione stessa anche sulla base della valutazione dei risultati del progetto condotti dalla Commissione o da SIAE.

Art. 15 Oneri fiscali

15.1 La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con pagamento della tassa di registro in misura fissa a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C.: art. 3 (obblighi del

beneficiario), art. 6 (Erogazione del contributo), art. 7 (controlli), art. 8 (risoluzione), art. 10 (liberatoria di utilizzo); art. 11 (dichiarazione ex D. L.vo 231/2001); art. 12 (foro competente).

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.perchicrea.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d'accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all'indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Roma, _____

SIAE

Il Beneficiario
